

PERCHÉ NO  
MA PERCHÉ?  
NO TU NO  
VENGO ANCH'IO

(dalla newsletter di deontologia forense del CNF del 13 marzo 2014)

Il COA di Barcellona Pozzo di Gotto chiede se configuri una causa d'incompatibilità ex art. 18 l. n. 247/12 la sottoscrizione, da parte di un avvocato, di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa a tempo indeterminato avente ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale (in materia contrattuale nell'istruttoria di bandi e nell'espletamento di gare di appalto) stipulato con un istituto universitario.

In primo luogo si osserva, sia pure incidentalmente, che l'attività oggetto del contratto, attinente alla consulenza legale stragiudiziale, rientra nell'ambito di operatività della riserva di attività posta, in favore dell'avvocato, dall'art. 2, comma 6, della legge n. 247/12: dunque, più opportunamente, essa avrebbe dovuto dare luogo a specifico contratto di consulenza. In ogni caso, già con altro parere reso nel luglio del 2012 veniva affrontata la questione della natura del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, con il quale si introduceva una nuova forma di rapporto lavorativo, alternativa al rapporto di lavoro dipendente, spesso elusiva del rapporto di lavoro subordinato, avente tutte le caratteristiche di fatto del rapporto di dipendenza, ma senza rispettarne le tutele e la disciplina giuridica. Tale tipo di contratto venne

con la cd. Legge n. 30/2003 (cd. Legge Biagi) sostituito dal contratto di collaborazione a progetto, che a differenza del predecessore aveva una durata prefissata ed era assoggettato ai fini fiscali alle regole stabilite per il lavoro autonomo. Dalla richiesta si evince che se pure definito “contratto di collaborazione coordinata e continuativa”, il rapporto si individuerrebbe in concreto, stante la durata prefissata (tempo determinato) e la specificità dell’oggetto (materia contrattuale nell’istruttoria di bandi e nell’espletamento di gare) in un rapporto coordinato e continuativo a progetto, assimilabile, pertanto, ad attività di lavoro autonomo.

Con l’entrata in vigore della L. n. 247/12 si è introdotta un’ulteriore ipotesi di incompatibilità, attinente a qualsiasi attività di lavoro autonomo svolta in maniera continuativa o professionale, con esclusione di quelle aventi carattere scientifico, letterario, artistico e culturale. È chiaro allo scrivente che non sia la natura dell’Ente a caratterizzare la prestazione di lavoro autonomo, ma occorra analizzare l’oggetto della prestazione al fine di determinarne la natura della stessa. Ne consegue che non tutti i rapporti di lavoro autonomo svolti in maniera continuativa con un Ente avente finalità/natura scientifica e/o letteraria (ad es. l’Accademia della Crusca) hanno, di per sé, solo natura letteraria e/o scientifica, ben potendo in concreto l’oggetto della prestazione avere natura diversa da quella perseguita in via principale dall’Ente (ed es. marketing, consulenza fiscale ecc.), con la conseguenza di provocare l’incompatibilità di cui all’art. 18, n.1 lett. a, L. n. 247/12.

In risposta al quesito si deve, in primo luogo, ribadire che spetta esclusivamente al Consiglio territoriale la decisione sull’iscrizione ovvero sulla cancellazione per incompatibilità dagli Albi, operata valutando caso per caso la reale natura del rapporto lavorativo. Il Consiglio, al fine di operare la precedente valutazione, dovrà desumere dal contratto l’oggetto e il carattere della prestazione, e ciò in quanto “la professione di avvocato è incompatibile: a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente”, risultando pertanto incompatibili con l’iscrizione nell’Albo le attività di lavoro autonomo “altre”, cioè diverse da quelle tipiche dell’avvocato.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere 23 ottobre 2013, n. 110

Quesito 320, COA di Barcellona Pozzo di Gotto

Contenuti correlati:

1. [Quesito n. 182: Viene richiesto il parere della Commissione in ordine al seguente quesito: “L’Avvocato che abbia stipulato con il cliente una convenzione avente ad oggetto la determinazione dell’onorario per l’assistenza in un giudizio civile è tenuto a produrre, a conclusione del processo, la nota spese ricalcante l’accordo in essere con la parte assistita o semplicemente depositare la pattuizione stessa?”.](#)
2. [Il quesito \(del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza\) concerne la compatibilità](#)

con l'iscrizione nell'albo della titolarità di un rapporto in regime di collaborazione coordinata e continuativa, ma relativo a prestazioni professionali.

3. Il quesito (del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Asti) concerne la compatibilità tra l'iscrizione nell'albo e la titolarità di contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

... e per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network [www.concorrenzaeavvocatura.ning.com](http://www.concorrenzaeavvocatura.ning.com) e aderisci al gruppo aperto "[concorrenzaeavvocatura](#)" su facebook (contano già centinaia di adesioni).



Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli *outsiders* e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni ! ..